

Importo delle tasse scolastiche erariali classe 4[^]:

- Versamento di € 21,17 - (€ 6,04 Tassa immatricolazione + 15,13 Tassa di frequenza)**
le tasse scolastiche erariali devono essere versate, precisando la causale (tasse erariali alunno_____classe_____A.S._____) sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agencia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - attraverso:
- avviso di pagamento emesso dall'istituto scolastico con il sistema dei pagamenti telematici "Pago in Rete", messo a disposizione dal Ministero, e collegato a Pago PA;

Oppure:

- con modello F24 utilizzando i codici tributo istituiti dall'Agencia delle Entrate:
codice **TSC1 € 6,04 per la tassa di immatricolazione e codice tributo TSC2 € 15,13 per la tassa di frequenza;**
- sul **c.c.p. 1016** intestato all'Agencia delle Entrate - Centro operativo Pescara - Tasse scolastiche utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico bancario IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016;

Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche gli alunni e i candidati che rientrano in una delle seguenti casistiche:

- ESONERO PER MERITO ***
Gli alunni promossi Esente Tasse media 8/10 A.S. 2022/2023 sono esonerati dal pagamento delle tasse Erariali
- ESONERO PER REDDITO ANNO 2023***
- PER APPARTENENZA A SPECIALI CATEGORIE DI BENEFICIARI ***
(vedi decreto sotto evidenziato)

Data _____ **FIRMA** _____

** in caso di esonero delle tasse scolastiche erariali mettere la crocetta nel riquadro interessato.*

Esenzione dalle tasse scolastiche erariali

Ai sensi del [Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200](#), l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.

Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994)

Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è **pari o inferiore a € 20.000,00**.

Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati dalle tasse scolastiche gli alunni e i candidati che rientrano in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili. L'esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.

Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma II, d. 19s. n. 297 del 1994).